



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

IL PRESIDENTE

visti:

- il D.L. n. 83/2020, convertito nella L. n. 124/2020;
- il D.L. n. 137/2020, convertito nella L. n. 176/2020;
- considerato che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione dell'epidemia è stato prorogato sino al 30.4.2021;
- visto il D.P.C.M. del 14.01.2021, che ha dettato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35/2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del D.L. 16.5.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 74/2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. del 14.1.2021 n. 2, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 27.02.2021 (pubblicato nella G.U. del 28.2.2021), con cui sono state applicate alla Regione Molise, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. del 14.01.2021 (inserimento del Molise nella cosiddetta 'zona rossa');
- considerato che in detto atto si precisa che la Regione Molise "si colloca ad un livello di rischio moderato ma con alta probabilità di evoluzione a rischio alto nel prossimo mese e che presenta una incidenza elevata documentata negli ultimi 7 giorni";
- rilevato che, con nota del 25.2.2021, la Regione Molise aveva rappresentato, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'esigenza "di estendere all'intero territorio molisano le misure di prevenzione di cui all'art. 3 del suddetto D.P.C.M.", in considerazione dell'andamento della variazione percentuale giornaliera dei positivi e dell'oscillazione dei valori, che faceva "affermare che l'andamento dell'epidemia è tendenzialmente critico, molto instabile e che merita la massima attenzione";
- considerato che il D.P.C.M. del 14.01.2021 ha stabilito che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministero della Salute di cui al comma 1 dell'art. 3, nelle regioni ivi individuate come zone rosse, è applicata, tra le molteplici misure di contenimento previste dalla predetta norma, anche quella che stabilisce per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;



- rilevato che deve tenersi conto della tipologia e della ridotta estensione degli spazi e degli ambienti a disposizione del Tribunale;
- considerato che va assicurata l'osservanza tra le persone della distanza di almeno un metro;
- rilevato, pertanto, necessario, nell'ambito del nuovo quadro epidemico, integrare e parzialmente modificare le misure organizzative assunte dal sottoscritto in data 9.11.2020, confermate in data 27.1.2021, fino al 15.03.2021, limitando la circolazione delle persone ed il pericolo di affollamento, in ossequio alla normativa esistente in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, con modalità idonee a limitare l'espandersi dell'epidemia ed a garantire la continuità, la regolarità e l'efficienza del servizio giustizia;
- verificato che nelle udienze del 5 e del 12.3 p.v. è prevista l'escussione, rispettivamente, di 9 e di 16 testimoni, nell'ambito di vari processi, per i quali quindi non vi è la possibilità di procedere da remoto;
- considerato che gli imputati interessati non risultano sottoposti a misura cautelare del T.M., né a stato di detenzione, e che non vi sono reati prossimi alla prescrizione;
- rilevato quindi che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario disporre il rinvio di detti processi, con le modalità dettagliatamente indicate nella parte dispositiva del presente atto, mentre gli altri procedimenti fissati per le suddette udienze saranno regolarmente trattati;
- sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica in sede ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso;


DISPONE

che i processi penali fissati per le udienze del 5 e del 12 marzo 2021, in cui è prevista l'escussione di testimoni, siano rinviati a data successiva al 15.3.2021.

Dispone inoltre che la Presidente del Collegio dibattimentale individui le udienze di rinvio, con i relativi orari di inizio scaglionati dei processi, e che P.M. e Difensori, nonché l'U.s.s.m., siano resi edotti dei differimenti a cura della Cancelleria. La Procura della Repubblica provvederà ad avvertire i testimoni indicati in lista.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e comunicato ai giudici del Tribunale, al Direttore ed al personale amministrativo in servizio, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, all'U.S.S.M. ed al Medico competente.

Campobasso, 3 marzo 2021



IL PRESIDENTE
Dr. *Prospero Petti*

